

Regolamento per i Laboratori – Ditte di Manutenzione e Utenti Metrici per la verificazione periodica, la riparazione e l'utilizzo degli strumenti di misura, ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007.

Approvato dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Messina con deliberazione n. 3 del 13/02/2015

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i Laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verificazione periodica sugli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007.

Disciplina, altresì, gli obblighi per le Ditte di Manutenzione ai fini della riparazione degli strumenti metrici e degli Utenti Metrici utilizzatori degli strumenti di misura ai fini della commercializzazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto", il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001;
- b) "verificazione periodica degli strumenti di misura", l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
- c) "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie:
 - masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
 - strumenti per pesare;
 - complessi di misura per carburanti;
 - misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;
 - misuratori massici di gas metano per autotrazione;
 - strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
- d) "Camera di Commercio", Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina;
- e) "SCIA", Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.



UFFICIO METRICO

- f) Sito internet della Camera di Commercio di Messina: <u>www.me.camcom.it</u>
- g) "Sigilli di garanzia": i sigilli utilizzati dai laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica, a garanzia della inalterabilità degli strumenti metrici sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 D.M. 182/2000
- h) "P.E.C." dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio: posta elettronica certificata: metrico.cciaame@me.legalmail.camcom.it

Art. 3 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il Laboratorio può avviare l'attività dopo la data di conferma della ricezione della SCIA da parte della Camera di Commercio corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza e dopo l'assegnazione del numero identificativo rilasciato dalla Camera, secondo le modalità previste dal successivo art. 6 del presente regolamento.

La SCIA deve essere trasmessa mediante modalità telematica.

Alla presentazione della SCIA il Laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di Commercio dell'importo nella misura stabilita dalla Giunta e pubblicata nel sito internet della Camera di Commercio.

Il Laboratorio è tenuto, altresì, a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

Art. 4 Contenuto della SCIA

La presentazione della SCIA deve avvenire utilizzando i modelli allegati, unitamente alle certificazioni richieste.

In particolare la SCIA deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura per i quali si intende eseguire la verificazione periodica;
- b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni per l'esecuzione della verificazione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a Laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali, con l'indicazione del Responsabile del Laboratorio che deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:
 - Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività.



UFFICIO METRICO

- Diploma di Laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Responsabile del Laboratorio diretta ad assicurare le condizioni di indipendenza di cui all'art. 2 del D.M. 10/12/2001;
- f) l'impegno a conservare, anche mediante supporto informatico e per almeno 5 anni, copia della documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate;
- g) l'impegno a comunicare entro il mese successivo alla loro conclusione, alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi e l'esito delle operazioni di verificazione periodica;
- h) la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e di taratura;
- i) copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA;
 - o, in alternativa, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;
- k) copia dei contrassegni di esito verifica periodica in linea con l'allegato del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al Laboratorio stesso.

Art. 5 Indipendenza del Laboratorio

Il Laboratorio e tutto il relativo personale devono offrire garanzie di indipendenza da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici. Qualora lo stesso facesse parte di un'organizzazione più ampia, avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti metrici, deve dimostrare che la struttura svolge l'attività di verificazione in modo distinto, autonomo e separato, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione.

In tal caso dovrà essere evidenziata:

- la separazione sotto il profilo organizzativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse e il personale sono libere da pressioni indebite, di tipo commerciale, finanziario o di altra natura;



UFFICIO METRICO

- l'autonomia, sulla base di poteri conferiti al Responsabile del Laboratorio, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;
- la distinzione del personale direttivo e tecnico da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione;
- la separazione dei locali e delle attrezzature da quelle impiegate nelle altre attività dell'organizzazione.

In ogni caso il responsabile della verificazione e gli operatori addetti alla verificazione devono dichiarare formalmente di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli utenti metrici, di impegnarsi per il futuro a non assumere tali vincoli, di impegnarsi a rispettare il segreto professionale relativamente agli strumenti verificati ed all'esito delle verifiche.

Art. 6 Numero identificativo

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata negli allegati, l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio assegna e comunica al Laboratorio il numero identificativo composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia di appartenenza e provvede all'iscrizione del Laboratorio nell'elenco informatico del programma Eureka ed alla pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio e su quello di Unioncamere.

Art. 7 Sigilli di garanzia

A garanzia dell'inalterabilità dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare sottoposti a riparazioni o modifiche, i Laboratori accreditati utilizzano i sigilli di garanzia, approvati dal Ministero Attività Produttive con la direttiva 30 luglio 2004 e riportati nell'allegato VI.

Ciascun Laboratorio deve provvedere direttamente e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione dei marchi e delle etichette autoadesive, depositando le impronte su lamine metalliche, distinte per dimensione, presso la Camera di Commercio accreditante.

Il Laboratorio deve inoltrare denunciare entro 48 ore agli organi di Polizia ed alla Camera di Commercio di eventuali furti o smarrimenti di marchi od etichette autoadesive.

In caso di furto o smarrimento, il Segretario Generale della Camera di Commercio ha facoltà di disporre che al Laboratorio sia assegnato un nuovo numero identificativo.



Art. 8 Valutazione dei requisiti

L'ufficio metrico della Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, valuta i requisiti del Laboratorio.

La valutazione dei requisiti del Laboratorio si articola in:

- valutazione della domanda (SCIA) e della documentazione allegata;
- valutazione del possesso dei requisiti tecnici, gestionali, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale;
- verifica presso il Laboratorio per la valutazione della rispondenza tra la documentazione e la realtà operativa.

In caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, la Camera di Commercio notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa disponendo la rimozione degli effetti delle irregolarità riscontrate, con l'obbligo di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Camera di Commercio in ogni caso non inferiore a trenta giorni (art. 19 comma 3 legge 241/1990).

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività.

E' comunque salva la facoltà per il Laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Art. 9 Termini di esecuzione della verifica periodica

I laboratori devono eseguire le verifiche periodiche loro richieste entro il termine di 60 giorni.

Art. 10 Attività di verificazione svolta dal Laboratorio



L'attività di verificazione periodica deve essere svolta dal Laboratorio accreditato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Ministero delle Attività Produttive con il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e le direttive 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004.

L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal personale incaricato della verificazione mediante l'apposizione sullo strumento del contrassegno di cui all'allegato VI e dovrà essere comunicato all'ente camerale di competenza entro il mese successivo (art. 4 punti g) del presente regolamento).

In caso di esito negativo della verificazione periodica, qualora gli strumenti risultino fuori del campo degli errori massimi permessi, o presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non abbiano tutti i sigilli di protezione integri, il Laboratorio non applicherà alcun contrassegno e provvederà a comunicare l'esito negativo dell'operazione entro i due successivi giorni lavorativi alla Camera di Commercio nel cui territorio si trova lo strumento presentato a verificazione.

Art. 11 Sistema informativo

Il Laboratorio ha l'obbligo di comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio i dati delle verificazioni effettuate. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il mese successivo alla loro conclusione mediante P.E.C. o fax.

Art. 12 Vigilanza presso la sede del Laboratorio

La Camera di Commercio esercita la vigilanza sul Laboratorio con lo scopo di verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti previsti.

Art. 13 Vigilanza sugli strumenti verificati dai Laboratori

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai Laboratori viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio, fino al 5% degli strumenti verificati da ciascun Laboratorio su base annua.

Qualora il Laboratorio non avesse una Unità Locale o ufficio in Provincia di Messina o sia nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente regolamento, dovrà comunicare preventivamente, almeno cinque giorni prima della verifica metrica, il nominativo dell'Utente Metrico, il luogo e l'ora presunta dove verranno effettuate le verifiche, nonché il nominativo del Tecnico Verificatore, tramite e-mail, PEC o fax.



Nel caso in cui il Laboratorio non rispetti tale termine, lo stesso dovrà mettere a disposizione dell'Ufficio Metrico i mezzi e le risorse necessari alla verifica sul campo e nel contempo verrà data comunicazione alla Camera di Commercio accreditante.

Art. 14 Sospensione

La Camera di Commercio emette il provvedimento di sospensione e lo notifica al Laboratorio qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dall'Ufficio Metrico, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) il Laboratorio non ottemperi nel termine assegnato a quanto prescritto, in sede di vigilanza, dalla Camera di Commercio;
- b) il Laboratorio non abbia più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente;
- c) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del Laboratorio;
- d) perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza;
- e) accertamento di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annua, degli strumenti di misura complessivamente verificati.

Il provvedimento di sospensione deve contenere le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato ricorso.

La sospensione dura fino alla rimozione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata e in mancanza di una comunicazione del Laboratorio al riguardo, la Camera di Commercio, emette il provvedimento di revoca.

Il provvedimento di sospensione è adottato dalla Camera di Commercio viene pubblicato nel sito internet camerale, di Unioncamere e sul programma informativo Eureka.

Per l'accertamento della rimozione delle cause della sospensione, la Camera di Commercio dispone una verifica, anche documentale, secondo quanto disposto dal provvedimento di sospensione.

Art. 15 Rinnovo idoneità del Laboratorio



Il Laboratorio, ai fini del rinnovo del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica su strumenti metrici, dovrà presentare alla Camera di Commercio, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza in bollo e dichiarazione del legale rappresentante del Laboratorio attestante il possesso dei requisiti dichiarati e documentati all'atto del riconoscimento dell'idoneità (allegato VII). All'istanza dovrà, inoltre, essere allegata l'attestazione del pagamento del rinnovo e la copia della certificazione indicata all'art. 4 punto i) del presente regolamento attestante la validità per l'anno in corso relativamente all'attività svolta. L'accreditamento decadrà qualora vengano persi i requisiti del rilascio.

Art. 16 Cancellazione

La Camera di Commercio adotta il provvedimento di cancellazione e lo notifica al Laboratorio qualora siano accertate ripetute violazioni con conseguenti sospensioni dell'attività, o lo stesso nel tempo stabilito non abbia riacquisito le condizioni e i requisiti di cui ai punti b), c) e d) indicati nell'art. 14 del presente regolamento. Il provvedimento di cancellazione contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato ricorso. Il provvedimento di cancellazione viene pubblicato sul sito internet camerale, di Unioncamere e sul programma informativo eureka.

Art. 17 Pubblicità

La Camera di Commercio inserisce i dati del Laboratorio nell'apposito elenco informatico del programma Eureka consultabile anche nel sito internet della Camera di Commercio e di Unioncamere.

Art. 18 Verifica eseguita dai Fabbricanti metrici

La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati dal Fabbricante che operi secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, può essere eseguita, per la prima volta, presso lo stabilimento o presso il luogo di utilizzazione, dal fabbricante stesso, ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517.



La verificazione periodica degli strumenti metrici di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della Legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta dallo stesso fabbricante sul luogo di installazione.

Il fabbricante che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà comunicare all'Ufficio Metrico, entro il mese successivo a quello di esecuzione della verifica, l'avvenuta verificazione periodica degli strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l'attività svolta dall'utente metrico.

Art. 19 Obblighi dei Riparatori Metrici

Il Riparatore Metrico è l'impresa che, nell'esercizio della sua attività, ripara strumenti metrici utilizzati per fini commerciali e si assume la responsabilità della conformità dei medesimi ai requisiti fondamentali richiesti dalla normativa vigente. Per essere accreditati come riparatori metrici occorre presentare la domanda alla Camera di Commercio dove si ha la sede, con allegata idonea documentazione prevista dalla normativa vigente.

Per il tramite della Camera di Commercio, la Prefettura rilascia una presa d'atto con la quale la ditta, dopo aver ritirato il provvedimento, potrà dare l'avvio all'attività di riparatore metrico con facoltà di poter operare su tutto il territorio nazionale.

E' fatto obbligo ai riparatori di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che modifica quanto riportato nella presa d'atto prefettizia.

Per una corretta tracciabilità di chi opera sugli strumenti metrici, la ditta di riparazione è tenuta ad istituire un "Registro delle assegnazioni delle pinze metriche", con impronta legale della ditta e numero, utilizzate dal personale manutentore. Tale registro deve essere aggiornato quando la ditta dispone variazione di diversa assegnazione delle pinze al personale manutentore.

Il registro dovrà essere esibito a richiesta degli Ufficiali Metrici e/o di altri organi accertatori.

Le ditte autorizzate alle riparazioni degli strumenti di misura, a conclusione dell'intervento, rilasciano all'utente metrico il "Rapporto di lavoro", redatto su carta intestata, compilato in modo chiaro e leggibile e firmato a cura del personale manutentore intervenuto.

Il "Rapporto di lavoro" deve avere i seguenti contenuti minimi:

- Personale intervenuto e numero di pinza utilizzata;
- Marca, tipo, modello, matricole degli strumenti metrici riparati;
- Totalizzatori iniziali e finali (se in relazione alla tipologia dello strumento);



- Descrizione dell'intervento effettuato e conclusioni;
- Numero e posizione dei sigilli metrici eventualmente rimossi;
- Firma del manutentore;
- Firma dell'utente metrico o del personale dipendente presente alle operazioni di manutenzione.

Il "Rapporto di lavoro" dovrà essere inviato dall'Utente Metrico alla Camera di Commercio riparato per P.E.C. o fax.

Art. 20 Obbligo dell'Utente Metrico

Ogni Utente Metrico ha l'obbligo di comunicare alla Camera di Commercio, prima dell'utilizzo, ogni strumento metrico utilizzato per la commercializzazione nei propri Punti Vendita. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui uno strumento metrico sia spostato in un Punto Vendita diverso da quello già comunicato.

Ha, altresì, l'obbligo del corretto funzionamento degli strumenti metrici, conservando ogni documento ad essi connesso da esibire a richiesta agli Ispettori Metrici.

Deve mantenere l'integrità dell'etichetta della verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione.

E' vietato l'utilizzo di strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

L'Utente Metrico ha, inoltre, l'obbligo della verifica metrica periodica su tutti gli strumenti metrici, secondo le scadenze previste dal D.M. n° 182 del 28/3/2000, e ogni volta che viene effettuata una riparazione.

In caso di guasto dello strumento metrico utilizzato dall'Utente Metrico dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio competente per territorio.

Dopo la riparazione, effettuata da un riparatore metrico autorizzato, prima dell'utilizzo dello strumento metrico riparato, dovrà far pervenire, per P.E.C. o fax, il Rapporto di Lavoro rilasciato dalla Ditta che ha effettuato la riparazione.

Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti, ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati



riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio.

Art. 22 Vigilanza e sanzioni

Le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme metrologiche vigenti e sulle norme del presente Regolamento sono esercitate dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio ad intervalli casuali e senza preavviso, anche in relazione alla specificità del servizio che comprende compiti di Polizia Giudiziaria.

L'attività di vigilanza può essere eseguita anche unitamente ad Organi Accertatori e di Polizia ovvero su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

La competenza sanzionatoria per le violazioni amministrative relativi agli strumenti di misura e per le quali non esiste una specifica e diversa indicazione per legge, appartiene alla Camera di Commercio.

Art. 23 Scritti difensivi / opposizioni

Il procedimento sanzionatorio amministrativo segue le disposizioni di cui alle norme: L. 24 novembre 1981 n. 689, D.P.R. 571/81, D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205.

Gli scritti difensivi devono pervenire all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della violazione. Si possono allegare atti e documenti utili per chiarire la propria posizione. L'interessato può richiedere di essere sentito. La mancata presentazione all'invito di audizione equivale alla rinuncia di essere ascoltato.

Art. 24 Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente è da intendersi a tutti gli effetti abrogato.



I Laboratori già accreditati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono ad esso assoggettati. Gli stessi saranno tenuti a presentare la SCIA nel caso di future modificazioni di attività.

Il presente regolamento viene reso pubblico attraverso il Sito istituzionale della Camera di Commercio.

Allegato I - Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M 10/12/2001

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

L'impresa
con sede legale in
via e n. civico
n. di telefono n. di fax
e-mail (partita I.V.A./codice fiscale
iscritta dal /
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
al n. _ (Non compilare nel caso di prima iscrizione al registro imprese)
nella persona del suo titolare/legale rappresentante



nato il _/_ /_ a P	rov.
cap. _ residente nel Comune di	
Prov. _ cap. _ via e n. civico	

SEGNALA

di dare avvio alle attività di esecuzione della verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Classe di precisione	Portata minima e massima	Risoluzione

presso le seguenti sedi operative:

Indirizzo	Comune	Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

Documentazione da presentare unitamente alla Scia:

- 1. elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (allegato V);
- 2. organigramma nominativo e funzionale del personale incaricato della verificazione periodica con relative qualifiche e titoli professionali;
- 3. copia dei contrassegni di esito verifica periodica dei sigilli di garanzia e dei sigilli di rotezione (allegato VI).
- 4. dichiarazioni sostitutive di atto notorio (allegati II, III, IV)
- a. copia del certificato di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, effettuata da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Cooperation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento, con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA ovvero, copia della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente, nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura;
- b. il Laboratorio deve altresì allegare il manuale della qualità distribuito in forma controllata.



Data	
	Firma
Si allega: copia del documento di identità de	el legale rappresentante
Allegato II: dichiarazione sostitutiva lega	<u>le rappresentante</u>
DICHIARAZIONE SOSTITU (resa ai sensi degli artt. 46	
Il sottoscritto	nato a ()
il e residente in	
in qualità di legale rappresentante dell'im	npresa
con sede legale in	Prov. _ cap. _ _
via e n. civico	,
consapevole della responsabilità penale e d	lelle conseguenti sanzioni cui può andare

DICHIARA

dall'art.75 del D.P.R. 445/2000

incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto

che il Laboratorio ed il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.



di impegnarsi a inviare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato.

di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento (da dichiarare solo nel caso in cui il Laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001)

Data	
	Firma
Si allega: copia del documento di idente Allegato III: dichiarazione sostitutive	C 11
	TITUTIVA DI ATTO NOTORIO artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto	nato a ()
il e residente in	
in qualità di legale rappresentante d	ell'impresa
con sede legale in	Prov. cap.
via e n. civico	,
incontro in caso di falsa dichiarazion	le e delle conseguenti sanzioni cui può andare ne, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, eventualmente conseguiti, così come previsto

DICHIARA

che il Laboratorio opera in condizioni di indipendenza così come previste dall'art. 2 del D.M.10/12/2001;

che il Laboratorio ed il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

di essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;



che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

di impegnarsi a svolgere l'attività di verificazione secondo le modalità stabilite dal D.M. 182/2000 e dalle Direttive M.A.P. 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004;

di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;

di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto 10/12/2001 tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di Commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica;

di impegnarsi a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Data	
	Firma

Si allega: copia del documento di identità del responsabile del Laboratorio.



Allegato IV: dichiarazione sostitutiva tecnico di Laboratorio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto	nato a ()
il e residente in	
avente la qualifica di	dell'impresa
con sede legale in	Prov. cap.
via e n. civico	,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

di essere in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli;

di impegnarsi a svolgere l'attività di verificazione secondo le modalità stabilite dal D.M. 182/2000 e dalle Direttive M.A.P. 4 aprile 2003 e 30 luglio 2004;



Data

di impegnarsi a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Si allega: copia del documento di identità del dichiarante

Allegato V: elenco strumenti ed apparecchiature

Matricola	Valore Incertezza nominale		zza	za Classe		Data e numero Certificato di taratura		di			4		
													_
Descrizione dello strumento	marca	mā	tricola	Port		divi	sione	classe	Cer	e numero tificato taratura	Certi:		
CAMPIONI DI SI	ECONDA L	INE	A										
Matricola	Valore nominal		Incerte	zza	Cla	sse	Rap	e numero porto di ratura	- 1	ta scade Rapporto d taratura	li i	requenza taratura	
						I			- 1		ı		1

Firma



Allegato VI: Sigilli

CONTRASSEGNO

Il contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione eriodica deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 2 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, di seguito riportate:



forma: quadrata; dimensione lato: > a 40 mm; colore: fondo verde con caratter

colore: fondo verde con carattere di stampa nero; sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il logotipo del Laboratorio accreditato (nell'esempio, la stella) e la scritta "Laboratorio" seguita dalla sigla della provincia "ME" e dal numero identificativo assegnato.

SIGILLO DI PROTEZIONE

Il sigillo di protezione da utilizzare per gli strumenti di misura verificati dal Laboratorio, secondo le modalità stabilite dall'allegato V del decreto legislativo 517/1992, deve avere le caratteristiche individuate dalla circolare n. 80 del Ministero dell'Industria del 7 ottobre 1993, di seguito riportate:

forma: rettangolare;


dimensioni: base 25 mm, altezza 12 mm; colore: nero e bianco, come nell'esempio;



al centro, nel riquadro bianco di dimensione 7 mm, devono essere riportati con carattere di stampa nero ed inseriti in un ottagono regolare, il logotipo del Laboratorio, la sigla della provincia ed il numero identificativo assegnato.

SIGILLO DI GARANZIA

Il sigillo di garanzia utilizzato dai laboratori, da applicare sugli strumenti di misura sottoposti a riparazioni o modifiche ai sensi dell'art. 6 del D.M. 182/2000, deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato alla direttiva ministeriale del 30 luglio 2004, di seguito riportate:



il logotipo del Laboratorio (nell'esempio, la stella) è posto al di sopra del rettangolo;

la sigla della provincia è posta al di sotto del rettangolo.



Allegato VII: dichiarazione sostitutiva legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto
il e residente in
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in Prov. cap. _
via e n. civico,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti già dichiarati e documentati alla Camera di Commercio all'atto del riconoscimento dell'idoneità.
Data
Firma

Si allega: copia del documento di identità del legale rappresentante